



Emendamento del 21 dicembre 2001

all'articolo 1 della Convenzione del 10 ottobre 1980
sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche
che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi
o di colpire in modo indiscriminato

RS 0.515.091.3; RU 2004 3953

Campo d'applicazione il 20 gennaio 2025, complemento¹

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)	Entrata in vigore
Filippine	10 maggio 2022	10 novembre 2022
Malawi	23 settembre 2022 A	23 marzo 2023
Singapore	21 settembre 2023	21 marzo 2024
Trinidad e Tobago	29 luglio 2024 A	29 gennaio 2025

¹ Completa quelli in RU 2004 3953; 2006 815; 2007 3753; 2008 663; 2009 3879; 2013 1273; 2014 3283; 2017 43; 2020 1385. Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente: www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

Divieto o limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato. Em. alla Conv.

RU 2025 54